

di Avv.to Rosa Bertuzzi

REATI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: LA CASSAZIONE RIBADISCE IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

La Suprema Corte chiarisce che per i delitti ambientali previsti dal Titolo VI-bis del codice penale opera il raddoppio dei termini prescrizionali. In materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, inoltre, la contestazione dell'illecito interrompe e sospende il decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Con la sentenza n. 21524 dell'11 giugno 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di prescrizione dei reati ambientali e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, censurando la decisione del Tribunale di Gorizia che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni delitti ambientali e il correlato illecito contestato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La vicenda trae origine da un procedimento concernente, tra l'altro, il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., il reato previsto dall'art. 452-septies c.p., nonché la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati e aveva proscioltto la società coinvolta, ritenendo maturata la prescrizione.

Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della disciplina prescrizionale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il giudice di merito aveva omesso di applicare l'art. 157, comma 6, c.p., nella formulazione introdotta dalla legge n. 68 del 2015, disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti contemplati dal Titolo VI-bis del Libro II del Codice penale, tra i quali rientrano i reati contestati nel caso di specie.

Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale, applicando gli ordinari termini prescrizionali anziché quelli raddoppiati previsti dall'art. 157, comma 6, c.p., ha erroneamente dichiarato estinti i reati contestati.

La Corte ha inoltre affrontato il tema della prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati agli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ribadendo il peculiare regime previsto dall'art. 22 del decreto.

In particolare, la Cassazione ha ricordato che, sebbene gli illeciti amministrativi dell'ente si prescrivano nel termine di cinque anni dalla consumazione del fatto, la contestazione dell'illecito amministrativo mediante richiesta di rinvio a giudizio determina non soltanto l'interruzione del termine prescrizionale, ma anche la sospensione del suo ulteriore decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale.

Ne consegue che, una volta tempestivamente contestato l'illecito all'ente, la prescrizione rimane sospesa sino alla definizione definitiva del giudizio, con la conseguenza che non può essere dichiarata l'estinzione dell'illecito amministrativo in pendenza del processo penale.

La pronuncia riveste particolare interesse per gli enti locali, le società partecipate e gli operatori del settore ambientale, poiché ribadisce la necessità di una corretta applicazione della disciplina prescrizionale nei procedimenti relativi ai delitti ambientali.

Cass. Sez. III n. 21524 del 11 giugno 2026

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale [REDACTED] in composizione monocratica, decidendo in esito a procedimento svolto nelle forme ordinarie, ha, con sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2024, dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati evocati in giudizio - e cioè [REDACTED] - in ordine ai reati loro contestati, per essere gli stessi estinti per prescrizione; con la medesima sentenza ha, altresì, [REDACTED] dalla responsabilità ai sensi del dlgs n. 231 del 2001, essendo prescritti anche gli illeciti amministrativi a lei addebitati.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale [REDACTED] il quale ha dedotto la inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in cui sarebbe incorso il citato Tribunale nel dichiarare la maturata prescrizione dei reati di carattere ambientale oggetto di contestazione sub A) e sub G) del capo di imputazione; il giudice, di primo grado, infatti, nel calcolare il termine prescrizionale dei reati indicati, decorrente dal 16 settembre 2016 e dal 10 ottobre 2016, in anni 7 e mesi 6, avrebbe ommesso di considerare che, secondo la previsione di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., i termini prescrizionali di tali reati sono raddoppiati.

Altro errore sarebbe stato commesso dal Tribunale [REDACTED] nel dichiarare prescritto anche l'illecito amministrativo contestato, ai sensi dell'art. 25-undecies del dlgs n. 231 del 2001 alla Edilfognature srl, avendo egli trascurato di considerare che l'art. 22 del citato decreto legislativo prevede un peculiare regime della interruzione del corso della prescrizione tale che, se l'illecito amministrativo è connesso ad un reato, la prescrizione non scorre fintanto che non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio per il reato in questione.

In data 14 novembre 2025 è pervenuta una memoria redatta [REDACTED], con la quale si argomentava nel senso della inammissibilità o, comunque, della infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale [REDACTED] è fondata e, pertanto, in accoglimento di essa, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui alle lettere A) e G) del capo di imputazione ed in relazione alla contestazione mossa a carico della Edilfognature srl.

Deve, infatti, rilevarsi che - con riferimento ai punti dianzi segnalati del capo di imputazione - sono stati contestati, limitatamente alle posizioni [REDACTED] sub A), il reato di cui agli artt. 11 e 452-bis cod. pen., e, limitatamente alla posizione [REDACTED], sub G), il reato di cui all'art. 452-septies cod. pen.; riguardo alla posizione [REDACTED] è stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 1, lettera a), del dlgs n. 231 del 2001, in relazione all'art. 452-bis, comma 2, lettera b), nn 1 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 256, comma 1, lettera g), del dlgs n. 152 del 2006.

Tanto rilevato, osserva il Collegio che, essendo stati commessi gli illeciti in questione - in relazione ai quali il Tribunale [REDACTED] ha ritenuto la mancanza di elementi per potere procedere nell'immediatezza alla assoluzione nel merito dei prevenuti, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - sino al 10 ottobre 2016, e pertanto nella

vigenza dell'art. 157, comma sesto, cod. pen. nella versione introdotta a seguito della entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, della legge n. 68 del 2015, il quale prevede, fra l'altro, il raddoppio dei termini prescrizionali previsti per i reati di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, fra i quali vi sono appunto i reati oggetto di contestazione sub A) e G) della rubrica elevata a carico dei predetti imputati, erroneamente il [REDACTED], applicando ad essi gli ordinari termini di estinzione per prescrizione, ne ha sostenuta l'intervenuta estinzione già al 8 maggio 2024, quindi anteriormente alla pronunzia della sentenza emessa da tale organo giudiziario.

Analogamente, per ciò che concerne l'illecito amministrativo contestato ai sensi della legge n. 231 del 2001, a carico [REDACTED], la sentenza censurata è affetta da violazione di legge, avendo il Tribunale ommesso di considerare il peculiare regime prescrizionale di tale tipologia di illecito, avendo applicato ad esso - fatto salvo il computo di un periodo di sospensione del processo a seguito del differimento della trattazione di esso stante il legittimo impedimento a comparire alla udienza del 4 aprile 2021 del solo difensore della [REDACTED] (periodo di sospensione del termine prescrizionale la cui mancata estensione degli effetti anche agli altri imputati è quantomeno discutibile; si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 novembre 2018, n. 50303, rv 274000) - il medesimo regime prescrizionale ed i medesimi termini riguardanti i reati cointestati alle persone fisiche.

L'errore in cui è, questa volta, incorso il Tribunale consiste nell'aver trascurato di considerare quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 231 del 2001, secondo il quale - sebbene gli illeciti da essa previsti si prescrivano nel termine di 5 anni dal loro perfezionamento - se l'interruzione della prescrizione avviene mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato secondo, così il comma 4 della disposizione in esame, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stato giudicato il reato in questione.

Come, infatti, è stato già puntualizzato da questa Corte, in tema di responsabilità degli enti da reato, la richiesta di rinvio a giudizio - che nel nostro caso risulta essere stata depositata in data 8 aprile 2020, cioè anteriormente alla decorrenza del quinquennio dalla commissione dell'illecito - in quanto atto di contestazione anche dell'illecito amministrativo, interrompe il corso della prescrizione e ne sospende l'ulteriore decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 aprile 2020, n. 12278, rv 278755-03; Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2020, n. 1432, rv 277943), evento che, evidentemente, quanto ai reati ora in discorso ancora non si verificato.

Alla luce dei principi illustrati la impugnazione del Pm [REDACTED] deve essere accolta e la sentenza censurata deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui alle lettere A) e G) del capo di imputazione, ovviamente limitatamente agli imputati cui tali contestazioni pertengono, ed alla imputazione per l'illecito amministrativo di cui al capo I), contestato alla [REDACTED] con rinvio, dovendosi intendere la impugnazione proposta quale ricorso per saltum, alla Corte [REDACTED]

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e G) ed all'illecito amministrativo di cui al capo I).